



COMUNE DI MONTEVARCHI
(Provincia di Arezzo)

REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
DI SMALTIMENTO
RIFIUTI SOLIDI URBANI

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 75 del 06.10.1995

Art.1 – ISTITUZIONE DELLA TASSA
(art. 58 D.Lgs 507/93)

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni, con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Art. 2 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
(art. 58 D.Lgs 507/93)

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Montevarchi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993 e successive modificazioni, di seguito indicate come “ decreto 507”.

Art.3 – DEFINIZIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

1. Per i rifiuti solidi urbani interni si intendono i rifiuti individuati dall' art.2 comma III punto 1) e 2) del D.P.R. 10.9.1982 n. 915, mentre i rifiuti speciali

assimilati ai rifiuti urbani sono quelli indicati dall'art.39 comma 1 della Legge 22.2.1994 n.146.

Art.4 – PRESUPPOSTO DELLA TASSA

(art. 62, comma 1 e art.59, comma 6 – D. Lgs. 507/93)

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale come individuato dal successivo art. 6; la tassa si applica altresì a qualsiasi area scoperta ad uso privato ove possano prodursi rifiuti solidi urbani anche se non costituisce accessorio o pertinenza di locali assoggettati.
2. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tassa, salvo quanto previsto dall'art.18 del presente regolamento.

Art.5 – SOGGETTI PASSIVI

(art. 63, comma 1 – D. Lgs. 507/93)

1. La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ad aree scoperte di cui al precedente articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune; detto vincolo opera in ogni fase del procedimento tributario.
2. Per i locali di abitazione con mobilio la tassa è dovuta dal proprietario, quando trattasi di occupazione saltuaria o occasionale per breve periodo, comunque di durata inferiore all'anno altrimenti è dovuta dall'occupante.
3. In caso di sub-affitto la tassa è dovuta dall'ultimo affittuario se la sub-locazione è riferita all'intera unità immobiliare, altrimenti è dovuta dal primo affittuario.

Art. 6 – ZONE DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

(art. 59 – D. Lgs. 507/93)

1. L'applicazione della tassa, nella sua interezza è limitata alle zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti, nonché agli altri ai quali è esteso il regime di privativa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani individuati dal regolamento del servizio di nettezza urbana; la tassa è comunque dovuta anche per quelle zone non comprese nei limiti della zona di raccolta obbligatoria quando, di fatto, detto servizio sia attuato.

2. Nelle altre zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa, la tassa è dovuta a partire dal 1 gennaio 1996 nella misura ridotta al 25% della tariffa ove la distanza dal più vicino cassetto sia superiore a 500 metri.

Modifica introdotta con deliberazione del C.C. n. 25/2003

- 2) Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato non è svolto nella zona di residenza o di dimora del contribuente ovvero dell'immobile a disposizione - ovvero nel luogo di esercizio dell'attività dell'utente, verrà riconosciuto un abbattimento del 60% sulla tariffa di competenza nel caso che gli appositi contenitori risultino posizionati ad una distanza superiore a 500 metri.**

3. Per l'abitazione colonica o gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la parte terminale della strada di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato.

**Art. 7 – OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
(art. 64 – D. Lgs. 507/93)**

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.
3. La cessazione nel corso dell'anno da diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione e cioè in caso di denuncia tardiva da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo (cartella o avviso di pagamento) l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:
 - quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la conduzione delle aree e dei locali oltre la data indicata;

- in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

Art. 8 – LOCALI IN MULTIPROPRIETA’ E CENTRI COMMERCIALI INTEGRATI SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO (art. 63, comma 3 – D. Lgs. 507/93)

1. Nel caso di locali multiproprietà e centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 9 - LOCALI TASSABILI

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominanti, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.
2. Sono in ogni caso considerati tassabili le superfici utili di:
 - a) – tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.), che accessori (ingressi, scale, corridoi, ripostigli, bagni, mansarde, soffitte e cantine ove abitabili per Reg. Edilizio C.le, ecc.), come pure quelli delle dipendenze anche se interrate o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.);
 - b) – tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
 - c) – tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi, bar, ristoranti e simili, collegi, pensionati, caserme, case di cura, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole e chioschi stabili;
 - d) – tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli per attività di divertimento, ristorazione, cinema, sale da gioco o da ballo ed ogni altro locale di servizio;

- e) – tutti i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche, palestre, refettori, corridoi, bagni e servizi) delle scuole e istituti di educazione in genere;
- f) – tutti i vani, accessori e pertinenze, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici, comprese le unità sanitarie locali, dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato e simili;
- g) – tutti i vani principali, accessori e pertinenze, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini e ecc.;
- h) – tutti i vani principali, accessori e pertinenze, degli impianti sportivi escluse le superfici destinate ad esercizio effettivo dell’attività sportiva e riservate ai soli praticanti, sia coperte che scoperte.

Art. 10 – AREE TASSABILI

1. Si considerano aree tassabili:

- a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate ai campeggi, rimessaggio di roulettes e simili, a sale da ballo all’aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
- b) tutte le superfici adibite a sedi di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelle relative a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita al lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l’area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti;
- c) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani e/o speciali assimilati;
- d) terrazze, giardini, aree di deposito e qualsiasi altra area scoperta a qualunque uso adibita suscettibile di produrre rifiuti;

2. Per le aree che costituiscono pertinenza o accessorio di locali ed aree assoggettate a tassa si applica la stessa tariffa prevista per i locali ed aree medesime con le riduzioni di superfici previste dall'art. 16

Art 11 – UNITA' IMMOBILIARI AD USO PROMISCUO
(art. 62, comma 4 – D. Lgs. 507/93)

1. Se all'interno di civili abitazioni, viene svolta un'attività economica o professionale con uso esclusivo di alcuni, la tassa è dovuta per la superficie dei locali medesimi a tal fine utilizzati, in base alla tariffa prevista per la categoria o sottocategoria comprendente l'attività specifica.

Art. 12 – PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO
(art. 63, comma 2 – D. Lgs. 507/93)

1. Le parti di uso comune del fabbricato, quali scale, ingressi, corridoi, portici, lavanderie, stenditori, garages o parti comuni del garage, giardini e resedi in genere, terrazzi, ed altre parti comuni, devono essere dichiarate per la quota di spettanza della superficie e/o area scoperta dal singolo occupante o detentore dell'alloggio in condominio.
2. In caso di inadempienza la tassa è calcolata d'ufficio aumentando la superficie complessiva, in uso esclusivo, imputabile a ciascun condomino come segue:

- da due a quattro condomini:	aumento del 10%
- da cinque a dieci condomini:	aumento dell'8%
- da undici a venti condomini:	aumento del 6%
- da ventuno a trenta condomini:	aumento del 4%
- oltre:	aumento del 2%
3. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Art. 13 – MISURA DEI LOCALI ED AREE

1. Ai fini dell'applicazione della tassa la superficie dei locali ed aree tassabili è determinata come segue:

LOCALI

L'area dei locali è calcolata misurando la superficie utile al netto dei muri perimetrali divisorii; è inoltre inclusa nel computo la superficie di soffitte, soppalchi, doppi volumi e simili anche se non risultanti dalla planimetria catastale, salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 2 lettera b) del presente Regolamento.

Non deve essere esclusa dal computo la superficie occupata da arredi o impianti, fissi o mobili, di qualunque genere.

Modifica introdotta con la deliberazione GC n. 7 del 14/01/1999:

LOCALI

L'area dei locali è calcolata misurando la superficie utile al netto dei muri perimetrali divisori; è inoltre inclusa nel computo la superficie di soffitte, soppalchi, doppi volumi e simili anche se non risultanti dalla planimetria catastale, salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 2 lettera b) del presente Regolamento.

Non deve essere esclusa dal computo la superficie occupata da arredi o impianti, fissi o mobili, di qualunque genere. La superficie delle pertinenze (garage e cantine) delle abitazioni eccedente i 20 mq si calcola in ragione del 25%.

Modifica introdotta con deliberazione C.C. n. 15 del 29/03/1999

All'art. 13, al comma 1 dopo il primo periodo, è aggiunto "la superficie delle pertinenze delle abitazioni eccedente i 15 mq si calcola in ragione del 15%;

SCALE

La superficie delle scale si determina moltiplicando la larghezza del vano scale (o dello scalino) per la proiezione orizzontale delle singole rampe di scala, oltre a pianerottoli e disimpegni.

Non sono superfici tassabili le scale costituite esclusivamente da elementi di arredo.

AREE

La superficie delle aree coperte o scoperte si misura sul perimetro del confine.

Art.14 – ESCLUSIONE DALLA TASSA

(art.62, comma 2 e 5 – D. Lgs. 507/93)

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità e di fatto non utilizzate.
2. Presentano tali caratteristiche, tra queste:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani e accessori, celle frigorifere, silos e simili, ove non abbia, di regola, presenza umana;

- b) soffitte, soppalchi e simili se adibiti solo a deposito di materiali, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a mt. 1,90.
- c) la parte degli impianti sportivi destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva e riservata ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- d) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili;
- e) unità immobiliari ove vengano a mancare almeno due allacciamenti a rete (acqua, gas, enel);
- f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, intende per idonea documentazione una certificazione dell'Amministrazione C.le.
- g) qualsiasi altro locale ed area non specificata che si trovi in condizioni riconoscibili al comma 1.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero gli accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti;
- c) i locali e le aree adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere totalmente le relative spese di funzionamento;
- d) i locali adibiti esclusivamente ad uso agricolo, per la conservazione dei prodotti, ricovero del bestiame e custodia degli attrezzi, condotti da imprenditori;

- e) le serre a terra, orti, in terreno agricolo.
4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quei locali e/o aree catastalmente circoscritti, o di quelle parti di essi la cui superficie sia esattamente determinabile, ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti; ove non sia possibile la determinazione della superficie tassabile ai sensi del presente comma si applicano le riduzioni di cui all'art. 16.

Art. 15 – LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzate purché risultino predisposti all'uso.
2. I locali di abitazione si considerano predisposti all'uso se vi è presenza di arredi o altri materiali e sono allacciate almeno due utenze a rete (gas, acqua, enel).
3. I locali e le aree a destinazione diversa da abitazione si considerano predisposte all'uso se dotate di arredi, di impianti, attrezzature e, comunque quando risulti rilasciata la licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

Art. 16 – RIDUZIONI

RIDUZIONE DI SUPERFICIE (art. 66 e 62, commi 1 e 2 e art. 62 comma 3 D. Lgs. 507/93)

1. Le superfici relative alle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, sono computate in ragione della metà con esclusione di quelle di cui al comma successivo.
2. Le aree scoperte che costituiscono accessorio o pertinenza di locali od aree soggette alla tassazione sono computate in ragione del 25% ; per accessorio o pertinenza si intendono quelle aree poste a miglior servizio od ornamento dei locali ed aree tassabili.

Modifica introdotta con deliberazione del C.C. n. 24/2004

L'art.66, comma 1 e 2 del D.L.vo n. 507/1993, è stato abrogato dal D.L. n. 599 del 1996 convertito con modificazioni dalla legge n. 5/97 e pertanto verranno cassati dal vigente regolamento i punti 1 e 2 sopracitati.

3. Per le attività di seguito elencate, ove risulti difficile determinare la superficie sulla quale si producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione riducendo la superficie dei locali adibiti ad attività produttiva o di lavorazione (esclusi pertanto i locali o le aree adibiti ad uffici, magazzini, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producano detti rifiuti) delle percentuali sotto indicate. La detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri lo smaltimento a propria cura e spese, allegando idonea documentazione.

ATTIVITA'	PERCENTUALE di DETASSAZIONE
• <u>Falegnamerie</u>	20%
• <u>Autocarrozzerie</u>	50%
• <u>Autofficine meccaniche</u>	50%
• <u>Autofficine di elettrauto</u>	20%
• <u>Distributori di carburante</u>	20%
• <u>Lavanderie</u>	10%
• <u>Verniciatura</u>	80%
• <u>Galvanotecnici</u>	90%
• <u>Fonderie</u>	90%
• Qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco e che risulti nella condizione di cui al primo periodo del presente comma	20%

Modifica introdotta con deliberazione del C.C. n.25/2003

<u>Falegnamerie</u>	20%
<u>Autocarrozzerie</u>	50%
<u>Autofficine meccaniche</u>	50%
<u>Autofficine di elettrauto</u>	50%
<u>Distributori di carburante</u>	20%
<u>Lavanderie</u>	10%
<u>Verniciatura</u>	50%
<u>Galvanotecnici</u>	50%
<u>Fonderie</u>	50%
<u>Laboratori fotografici, eliografie</u>	10%
<u>Motoriparatori, gommisti,</u>	50%
<u>Gabinetti medici, dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici</u>	10%
<u>Laboratori di analisi, farmaceutici</u>	10%
<u>Autoservizi, Autolavaggi, autorimessaggi</u>	15%
<u>Pelletterie</u> <u>zincaturifici</u>	15%
<u>Officine di carpenteria metallica</u>	15%
<u>Tipografie, stamperie, incisioni</u>	20%
<u>Marmisti, vetrerie</u>	15%
<u>Qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco e che risulti nella</u>	

condizione di cui al primo periodo del presente comma 20%

La riduzione avverrà su esplicita richiesta del contribuente da presentare entro i termini di legge.

La movimentazione dei rifiuti suindicata, come per quelli che danno diritto alla detassazione integrale dei locali ove si producono rifiuti speciali dovrà essere comprovata con idonea documentazione, quale:

1. Contratto stipulato con la ditta incaricata della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti speciali e/o assimilati prodotti. A sua volta la ditta incaricata dovrà essere in possesso di regolare autorizzazione che a norma di legge l'abilità a tale attività.
2. Documentazione dalla quale risultino i quantitativi smaltiti suddivisi per qualità del rifiuto, la specificazione dell'attività svolta, l'articolazione tipologica del rifiuto prodotto.
3. Fatture quietanzate dimostranti l'avvenuta prestazione.

Tale documentazione dovrà essere presentata annualmente nel periodo **1° Gennaio - 31 Gennaio**, per consentire all'ufficio la regolare iscrizione nel ruolo. Sarà riferita all'anno appena trascorso e dovrà contenere apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R 445/2000 che per l'anno in corso permangono le condizioni che danno diritto alle riduzioni di cui trattasi.

Allorché vengano a cessare le condizioni per le quali era stato concesso tale beneficio l'interessato è tenuto a comunicarlo al servizio Tributi entro il termine del **20 Gennaio**.

In caso di mancanza o ritardo nella presentazione della documentazione sopra elencata saranno applicabili le sanzioni per omessa denuncia di variazione ai sensi degli artt. 66/76 del D.Lgs. 507/93.

RIDUZIONI DI TARIFFA

art. 66, commi 3 e 4 e art. 67, comma 2 – D. Lgs. 507/93)

4. Le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei seguenti casi:

- a) abitazioni con unico occupante (anagraficamente residente)
riduzione 20%
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo o limitato, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato
riduzione 15%
- c) abitazioni poste nel territorio che tenuto a disposizione da parte di soggetti residenti all'estero per oltre sei mesi l'anno
riduzione 15%

d) locali ed aree scoperte utilizzati stagionalmente come chalet, chioschi, aree all'aperto, parchi divertimento

riduzione 30%

e) locali o superfici utilizzate dai soggetti titolari dell'autorizzazione alla vendita su aree pubbliche o gravate da uso pubblico di cui all'art. 1, comma 2 lett. c, e agricoltori di cui all'art. 3, comma 4 della Legge 28.03.1991 n.112.

riduzione 20%

f) la parte abitativa di costruzioni rurali occupate da agricoltori. Per agricoltori si intendono gli imprenditori agricoli definiti tali dal Codice Civile e che traggono dalla conduzione del fondo un reddito superiore ai 2/3 di quello complessivo, ai sensi dell'art. 12 Legge 9.05.1975 n.153. Tale riduzione compete solo alle occupazioni esercitate da persone fisiche, con esclusione degli immobili condotti da persone giuridiche.

riduzione 30%

g) attività produttive, commerciali e di servizio per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi al fine di ottenere una minor produzione di rifiuti, od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento od il recupero.

riduzione 30%

5. Le riduzioni di cui al presente articolo saranno concesse su domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

Art. 17 – ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (art. 67, comma 1 – D. Lgs. 507/93)

1. Sono esenti dal tributo:

a) i locali esclusivamente adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto, riconosciuto dallo Stato Italiano, e locali annessi finalizzati allo svolgimento del culto stesso escluse, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto.

b) le aree coperte e scoperte destinate alla realizzazione temporanea di feste, sagre e attività organizzate da organizzazioni di volontariato, proloco, Comitati paesani.

c) le fattispecie di cui all'art. 26 quando l'importo del tributo risulta inferiore a £ 20.000=

Modifica introdotta con deliberazione del C.C. n. 25/2003

Sono esenti da tributo le fattispecie di cui all'art. 26 quando l'importo del tributo risulta inferiore a € 2,5.=

Modifica introdotta con deliberazione del C.C. n. 41/2007 Art. 19 c. 2 – Importi Minimi

Tarsug= euro 10 con riferimento ad ogni singola occupazione

Tarsu= 12 euro

2. Sono concesse le seguenti agevolazioni:

- a) riduzione al 50% per convivenze e comunità, legalmente riconosciute, finalizzate al recupero di handicappati, tossicodipendenti ecc.;
- b) riduzione al 30% per le famiglie composte integralmente da ultrasessantacinquenni che abbiano reddito complessivo pro capite inferiore a £ 12.000.000= se abitano in affitto, £ 8.000.000= se abitano la casa di proprietà. In caso di famiglia con unico occupante ultrasessantacinquenne i suddetti limiti di reddito sono incrementati del 20%;

Modifica introdotta con deliberazione del C.C. n. 25/2003

“Riduzione del 70% per le famiglie composte integralmente da ultrasessantacinquenni che abbiano reddito imponibile pro-capite inferiore a € 8.263,31 se abitano in affitto, € 6.713,94, se abitano la casa di proprietà. In caso di famiglia con unico occupante ultrasessantacinquenne i suddetti limiti di reddito sono incrementati del 20%.”

Modifica introdotta con deliberazione del C.C. n. 24/2004

Riduzione del 70% per le famiglie composte integralmente da ultrasessantacinquenni che abbiano reddito imponibile pro-capite inferiore a € 8.403,79 (anziché € 8.263,31) se abitano in affitto, € 6.828,08 (anziché € 6.713,94) se abitano la casa di proprietà. In caso di famiglia con unico occupante ultrasessantacinquenne i suddetti limiti di reddito sono incrementati del 20%.

Si intende sostituire la dizione di “reddito pro-capite” con “reddito medio pro-capite del nucleo familiare”, in quanto l’interpretazione letteraria del termine porterebbe ad escludere dai benefici tributari quei nuclei in cui anche un solo componente superi le cifre indicate, atteggiamento, questo non in linea con lo spirito della norma.

Modifica introdotta con deliberazione della G.C. n.287/2004

“Riduzione del 70% per le famiglie composte integralmente da ultrasessantacinquenni che abbiano i seguenti requisiti:

- reddito imponibile medio pro-capite inferiore a € 8.538,25 (anziché € 8.403,79 valevoli nell’anno 2004) se abitano in affitto.
- reddito imponibile medio pro-capite inferiore a € 6.937,33 (anziché € 6.828,08 valevoli nell’anno 2004) se abitano la casa di proprietà.
- In caso di famiglia con unico occupante ultrasessantacinquenne i suddetti limiti di reddito sono incrementati del 20%.”

Modifica introdotta con Deliberazione G.C. 270 del 10/11/2005

“Riduzione del 70% per le famiglie composte integralmente da ultrasessantacinquenni che abbiano i seguenti requisiti:

- reddito imponibile medio pro-capite inferiore a Euro 8.674,86 (anziché Euro 8.538,25 valevoli nell’anno 2005) se abitano in affitto:
- reddito imponibile medio pro-capite inferiore a Euro 7.048,33 (anziché Euro 6.937,33 nell’anno 2005) se abitano la casa di proprietà.
- In caso di famiglia con unico occupante ultrasessantacinquenne i suddetti limiti di reddito sono incrementati del 20%”

Modifica introdotta con Deliberazione G.C. n. 250 del 24/11/2006

“Riduzione del 70% per le famiglie composte integralmente da ultrasessantacinquenni che abbiano i seguenti requisiti:

- Reddito complessivo medio pro-capite inferiore ad Euro 8.839,68 (anziché Euro 8.674,86 valevoli nell’anno 2006) se abitano in affitto.
- Reddito complessivo medio pro-capite inferiore ad Euro 7.182,25 (anziché Euro 7.048,33 valevoli nell’anno 2006) se abitano la casa di proprietà.
- In caso di famiglia con unico occupante ultrasessantacinquenne i suddetti limiti di reddito sono incrementati del 20%

Modifica introdotta con Deliberazione G.C. n. 246 del 15/11/07

“Riduzione del 70% per le famiglie composte integralmente da ultrasessantacinquenni che abbiano reddito imponibile pro-capite inferiore a Euro 9.016,47 (anziché Euro 8.839,68) se abitano in affitto, Euro 7.325,90 (anziché Euro 7.182,25) se abitano la casa di proprietà. In caso di famiglia con unico occupante ultrasessantacinquenne i suddetti limiti di reddito sono incrementati del 20%.

Modifica introdotta con Deliberazione G.C. n. 140 del 30/12/2008

- Famiglia composta integralmente da ultrasessantacinquenni abitanti in alloggio in locazione; con reddito medio pro-capite inferiore a Euro 9.467,29 (anziché Euro 9.016,47) la riduzione è pari al 30%;
- Famiglia composta integralmente da ultrasessantacinquenni abitanti in casa di proprietà od altri diritti; con reddito medio pro-capite inferiore a Euro 7.692,19 (anziché Euro 7.325,90) la riduzione è pari al 30%;
- Nucleo familiare composto da unico occupante ultrasessantacinquenne abitante in alloggio in locazione; con reddito inferiore a Euro 11.360,75 (anziché Euro 10.819,77) la riduzione è pari al 30%;
- Nucleo familiare composto da unico occupante ultrasessantacinquenne abitante in casa di proprietà od altri diritti; con reddito inferiore a Euro 9.230,61 (anziché Euro 8.791,06) la riduzione è pari al 30%;

Modifica introdotta con delibera C.C. n. 266 del 12/11/2009

“Riduzione del 70% per le famiglie composte integralmente da ultrasessantacinquenni che abbiano reddito imponibile pro-capite inferiore a Euro 9.609,30 (anziché Euro 9.467,29) se abitano in affitto, Euro 7.807,57 (anziché Euro 7.692,19) se abitano la casa di proprietà. In caso di famiglia con unico occupante ultrasessantacinquenne i suddetti limiti di reddito sono incrementati del 20%.

Modifiche introdotte con delibera G.C. n. 247 del 18/11/2010

“Riduzione del 70% per le famiglie composte integralmente da ultrasessantacinquenni che abbiano reddito imponibile pro-capite inferiore a Euro 9.753,44 (anziché 9.609,30) se abitano in affitto. Euro 7.924,68 (anziché Euro 7.807,57) se abitano la casa di proprietà. In caso di famiglia con unico occupante ultrasessantacinquenne i suddetti limiti di reddito sono incrementati del 20%.

Modifiche ed integrazioni previste con delibera C.C. n. 15 del 14/03/2011

Gli scaglioni reddituali presi a riferimento per concedere le agevolazioni di cui sopra descritto, consistenti di fatto in una riduzione del carico tributario, dovranno attenersi ai redditi percepiti da ogni componente il nucleo familiare. Nel caso di modifiche al nucleo familiare intervenute nell’anno di riferimento, la media reddituale pro-capite terrà conto delle variazioni intervenute.

I redditi da considerare saranno quelli annualmente percepiti da ogni componente il nucleo familiare, ragguagliato ai mesi in cui ciascun componente ne ha fatto parte. Il reddito complessivo sarà pertanto desunto dai seguenti documenti fiscali certificativi relativi all’anno precedente la presentazione dell’istanza di agevolazione (Mod. 730/Mod. UNICO/ Mod. CUD ecc..)

TIPOLOGIE DI REDDITO DA CONSIDERARE:

- 1- Redditi di lavoro dipendente e assimilati, compresa Cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, ecc..
- 2- Arretrati di lavoro dipendente ed assimilati riferiti ad anni precedenti a quello nel quale vengono percepiti, soggetti a tassazione separata
- 3- Redditi di lavoro autonomo, professionale, parasubordinato e d’impresa
- 4- Somme erogate per l’incremento della produttività del lavoro
- 5- Pensioni ai superstiti erogate da Stati esteri, purché

- imponibili in Italia
- 6- Pensioni ai superstiti erogate da Stati esteri, purchè imponibili in Italia
 - 7- Redditi di partecipazione in società e imprese
 - 8- Redditi della casa di abitazione (senza considerare la deduzione fiscale)
 - 9- Redditi di terreni e altri fabbricati (esclusa la casa di abitazione)
 - 10- Altri redditi assoggettabili all'Irpef (compresi gli assegni alimentari e di sostentamento, i redditi di capitale, ecc...)
 - 11- Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso (ad esempio con compagnie di assicurazione)
 - 12- Rendite per infortunio o per malattia professionale anche se liquidate in capitale
 - 13- Altri redditi non assoggettabili all'Irpef quali redditi di contribuenti in regime minimo o altri regimi che prevedono imposte sostitutive anche a titolo definitivo.

Modifica introdotta con delibera G.C. n. 239 del 10/11/2011

“Riduzione del 70% per le famiglie composte integralmente da ultrasessantacinquenni che abbiano reddito imponibile pro-capite inferiore a Euro 10.241,12 (anziché 10.087,77) se abitano in affitto. Euro 8.320,92 (anziché 8.197,95) se abitano la casa di proprietà. In caso di famiglia con unico occupante ultrasessantacinquenne i suddetti limiti di reddito sono incrementati del 20%.

- c) riduzione al 50% per le famiglie il cui reddito complessivo pro-capite sia inferiore a £ 6.000.000=;

Modifica introdotta con deliberazione del C.C. n.25/2003

“Riduzione del 50% per le famiglie il cui reddito imponibile pro-capite sia inferiore a € 4.131,66=”

Modifica introdotta con deliberazione del C.C. n.24/2004

Riduzione del 50% per le famiglie il cui reddito imponibile pro-capite sia inferiore a € 4.201,90 (anziché € 4.131,66).

Si intende sostituire la dizione di “reddito pro-capite” con “reddito medio pro-capite del nucleo familiare”, in quanto l’interpretazione letteraria del termine porterebbe ad escludere dai benefici tributari quei nuclei in cui anche un solo componente superi le cifre indicate, atteggiamento, questo non in linea con lo spirito della norma.

Modifica introdotta con deliberazione della G.C. n. 287/2004

“Riduzione del 50% per le famiglie il cui reddito imponibile medio pro-capite sia inferiore a € 4.269,13 (anziché € 4.201,90 valevoli nell’anno 2004).”

Modifica introdotta con deliberazione della G.C. n. 270 del 10/11/2005

“Riduzione del 50% per le famiglie il cui reddito imponibile pro-capite sia inferiore a Euro 4.337,44 (anziché Euro 4.269,13 valevoli nell’anno 2005).

Modifica introdotta con deliberazione della G.C. n. 250 del 24/11/2006

“Riduzione del 50% per le famiglie il cui reddito complessivo medio pro-capite sia inferiore ad Euro 4.419,85 (anziché Euro 4.337,44 valevoli nell’anno 2006)

Modifica introdotta con delibera G.C. n. 246 del 15/11/2007

“Riduzione del 50% per le famiglie il cui reddito imponibile pro-capite sia inferiore ad Euro 4.508,25 (anziché Euro 4.419,85).

Modifica introdotta con delibera C.C. n. 140 del 30/12/2008

- “Famiglia a basso reddito; con reddito medio pro-capite inferiore a Euro 4.733,66 (anziché Euro 4.508,25) la riduzione è pari al 50%.

Modifica introdotta con delibera G.C. n. 266 del 12/11/2009

“Riduzione del 50% per le famiglie il cui reddito imponibile pro-capite sia inferiore a Euro 4.804,66 (anziché Euro 4.733,66)

Modifica introdotta con delibera G.C. n. 247 del 18/11/2010

“Riduzione del 50% per le famiglie il cui reddito complessivo medio pro-capite sia inferiore ad Euro 4.876,73 (anziché Euro 4.804,66).

Modifiche ed integrazioni previste con delibera C.C. n. 15 del 14/03/2011

Gli scaglioni reddituali presi a riferimento per concedere le agevolazioni di cui sopra descritto, consistenti di fatto in una riduzione del carico tributario, dovranno attenersi ai redditi percepiti da ogni componente il nucleo familiare. Nel caso di modifiche al nucleo familiare intervenute nell'anno di riferimento, la media reddituale pro-capite terrà conto delle variazioni intervenute.

I redditi da considerare saranno quelli annualmente percepiti da ogni componente il nucleo familiare, ragguagliato ai mesi in cui ciascun componente ne ha fatto parte. Il reddito complessivo sarà pertanto desunto dai seguenti documenti fiscali certificativi relativi all'anno precedente la presentazione dell'istanza di agevolazione (Mod. 730/Mod. UNICO/ Mod. CUD ecc..)

TIPOLOGIE DI REDDITO DA CONSIDERARE:

- 14- Redditi di lavoro dipendente e assimilati, compresa Cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, ecc..
- 15- Arretrati di lavoro dipendente ed assimilati riferiti ad anni precedenti a quello nel quale vengono percepiti, soggetti a tassazione separata
- 16- Redditi di lavoro autonomo, professionale, parasubordinato e d'impresa
- 17- Somme erogate per l'incremento della produttività del lavoro
- 18- Pensioni ai superstiti erogate da Stati esteri, purché imponibili in Italia
- 19- Pensioni ai superstiti erogate da Stati esteri, purchè imponibili in Italia
- 20- Redditi di partecipazione in società e imprese
- 21- Redditi della casa di abitazione (senza considerare la deduzione fiscale)
- 22- Redditi di terreni e altri fabbricati (esclusa la casa di abitazione)

- 23- Altri redditi assoggettabili all'Irpef (compresi gli assegni alimentari e di sostentamento, i redditi di capitale, ecc...)
- 24- Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso (ad esempio con compagnie di assicurazione)
- 25- Rendite per infortunio o per malattia professionale anche se liquidate in capitale
- 26- Altri redditi non assoggettabili all'Irpef quali redditi di contribuenti in regime minimo o altri regimi che prevedono imposte sostitutive anche a titolo definitivo.

Modifica introdotta con delibera G.C. n. 239 del 10/11/2011

“Riduzione del 50% per le famiglie il cui reddito complessivo medio pro-capite sia inferiore ad Euro 5.120,57 (anziché Euro 5.044,89)

- d) riduzione al 50% per le famiglie di cui un componente sia portatore di handicap con invalidità superiore al 66%;
- e) riduzione del 10% per le famiglie in cui un componente sia ultrasessantacinquenne a carico con invalidità superiore al 66% e con reddito complessivo pro-capite non superiore a £ 12.000.000=.

Modifica introdotta con deliberazione del C.C. n.25/2003

- L'art.17, comma 2, lettera d), del regolamento vigente approvato con delibera consiliare n. 75 del 6.10.1995, è sostituito come segue “Riduzione del 50% per i soggetti passivi nel cui nucleo familiare è presente un portatore di handicap, individuato e certificato come ‘GRAVE’ dalle competenti autorità sanitarie locali ai sensi della legge 104/92, oppure è presente un invalido civile con invalidità superiore al 66% riconosciuto dalle competenti autorità sanitarie, oppure è presente un non vedente, ai sensi della legge n. 508/88”;
- art. 17, comma 2, lett. e, interamente cassato;

3. Per l'ottenimento delle riduzioni di cui al comma 2 deve essere presentata apposita istanza allegando documentazione probatoria, anche con lo strumento dell'autocertificazione. Le riduzioni hanno valenza annuale e devono essere rinnovate annualmente con presentazione dell'istanza entro il 31.12 di ogni anno.

Modifica introdotta con la deliberazione del C.C. 24/2004:

3. Per l'ottenimento delle riduzioni di cui al comma 2 deve essere presentata apposita istanza allegando documentazione probatoria, anche con lo strumento dell'autocertificazione. Le riduzioni hanno valenza annuale e devono essere rinnovate annualmente con presentazione dell'istanza entro il 31.12 di ogni anno, solo quelle relative all'invalidità temporanea.

La certificazione sanitaria comprovante l'invalidità permanente, dà diritto all'esonero degli adempimenti di cui sopra, assumendo carattere definitivo.

Proroga termini presentazione agevolazioni reddituali, inv/handicap e non vedenti:

Delibera G.C. n. 246 del 15/11/2007 – termine ultimo di scadenza: 02/01/2008

Delibera C.C. n. 140 del 30.12.2008 – termine ultimo di scadenza: 30/03/2009

Delibera G.C. n. 274 del 15/12/2011 – termine ultimo di scadenza: 31/01/2012

4. A partire dal bilancio preventivo relativo all'esercizio 1996 è individuato, nella parte spese, un apposito capitolo dotato di stanziamento corrispondente all'importo stimato delle esenzioni ed agevolazioni di cui al presente articolo.

Modifica introdotta con la deliberazione cc. 21/2003

All'art. 17 – esenzioni ed agevolazioni – viene aggiunto il seguente punto:

Le tariffe vigenti saranno ridotte per la durata stessa dei lavori nella misura del 50% per le attività commerciali e artigianali precluse al traffico veicolare e pedonale per la realizzazione di lavori pubblici che si protraggono per oltre i sei mesi.:

Modifica introdotta con deliberazione C.C. n. 140 del 30/12/2008

Tale percentuale sarà modulata in base alla durata dei lavori stessi come segue:

- Nel primo anno50%
- Nel secondo anno70%
- Nel terzo anno90%

**Art. 18 – RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER CARENZA O MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
(art. 59 – D. Lgs. 507/93)**

1. Qualora si verifichi all'interno della zona servita che il servizio non abbia luogo o sia svolto in grave violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, il tributo è dovuto nella misura ridotta al 40% qualora il servizio non sia regolarizzato entro i 30 giorni successivi.

In caso di mancato o irregolare svolgimento del servizio è accertato con deliberazione della Giunta Comunale su relazione del responsabile del servizio. La riduzione del tributo è concessa su richiesta dell'interessato ed ha effetto dal 31° giorno successivo all'inizio dell'accertata violazione fino al giorno della regolarizzazione del servizio.

2. L'utente che, a seguito di dichiarazione di danno o pericolo rilasciata dall'autorità sanitaria competente, abbia provveduto allo smaltimento dei rifiuti secondo quanto previsto per tali circostanze dal regolamento del servizio, ha diritto ad un abbucno della tassa nella misura e con le modalità di cui al precedente comma.

**Art. 19 – DECORRENZA DELLE RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
(art.66, comma 5 – D. Lgs. 507/93)**

1. Le riduzioni e agevolazioni di cui agli art. 16 e 17 del presente regolamento hanno decorrenza:
 - a) denunce originarie – dalla decorrenza dell'obbligazione tributaria ai sensi dell'art. 7, comma 2 del presente regolamento;
 - b) denuncie di variazione – dall'anno successivo.

Modifica introdotta con deliberazione del C.C. n. 24/2004

Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie contemplate dal presente regolamento sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

Art. 20 – LIMITE MASSIMO DELLE RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Quando si verifichi cumulo delle riduzioni di tariffa e agevolazioni, per effetto di quanto previsto dagli art. 6 comma 2, 16 comma 4 e 17 comma 2, del presente regolamento, il limite massimo complessivo di riduzione della tariffa applicabile è del 70%.

Art. 21 – DENUNCE
(art. 63, 66, 70 – D. Lgs. 507/93)

1. I soggetti che occupano o detengono locali e/o aree tassabili, siti nel territorio del Comune, devono, ai sensi dell'art. 70 del decreto 507, presentare denuncia unica al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia è sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.
2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio deve essere denunciata ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque che influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
3. Entro il 20 gennaio di ciascun anno, è fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati, di presentare l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio del centro commerciale integrato.
4. Le denunce e l'elenco di cui ai commi precedenti, devono essere redatti sugli appositi modelli predisposti dal Comune e messi a disposizione presso gli uffici comunali e possono essere presentati direttamente o spediti all'Ufficio Tributi del Comune. Nel caso di spedizione la presentazione si considera effettuata nel giorno indicato dal timbro postale.
5. Le denunce possono avere per oggetto:
 - l'inizio di nuova utenza – denuncia originaria - a seguito di:
 - a) immigrazione nel Comune;
 - b) cambio di abitazione o sede all'interno del territorio comunale;
 - c) inizio di conduzione di locali o aree nel territorio comunale a qualsiasi titolo;
 - la cessazione di utenza a seguito di:
 - a) emigrazione dal Comune;
 - b) cambio di abitazione o sede all'interno del territorio comunale;
 - c) cessazione delle conduzioni di locali o aree nel territorio comunale a qualsiasi titolo;
 - la variazione delle caratteristiche dell' utenza – denuncia di variazione - a seguito di:

- a) cambiamento di destinazione o di uso;
 - b) cambiamento della superficie tassabile;
 - c) ogni altra modifica che influisca sull'applicazione e la riscossione del tributo.
6. Non sono sostitutive agli effetti del presente articolo le denunce anagrafiche o altre pratiche concernenti l'uso o la detenzione dei locali e/o aree interessati. I relativi uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di mancato invito, l'obbligo a provvedere alle prescritte denunce.

Art. 22 – GETTITO DEL TRIBUTO
(art. 61 – D. Lgs. 507/93)

1. Le tariffe sono determinate con atto della Giunta Comunale, in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo d'esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 61, commi 2 e 3, e 67 comma 3 del decreto 507 e, per il 1995, dall'art. 79, comma 5, dello stesso decreto.
2. Il gettito complessivo non può superare il costo d'esercizio, né essere inferiore al 50% del costo medesimo.

Art. 23 – TARIFFAZIONE PER IL 1995
(art. 79 – D. Lgs. 507/93)

1. La tassa è determinata sino al 31.12.1995 in base alla classificazione dei locali ed aree previgente, commisurate alla superficie dei locali e delle aree servite ed all'uso a cui sono destinati.

Art. 24 – CLASSIFICAZIONE DI LOCALI ED AREE

1. Ai sensi dell'art. 68 del decreto 507, i locali e le aree soggette alla tassa si suddividono nelle seguenti categorie:

Cat.	Descrizione
1 -	Superfici dei locali delle abitazioni private
2 -	Superfici dei locali degli Istituti, delle Associazioni o Enti di natura: religiosa, culturale, politica, sindacale, turistica, assistenziale, sportiva e ricreativa con esclusione delle superfici adibite a punto di ristoro.

- 3 - Superfici dei locali, di cui alla precedente Cat. 2 ed alla successiva Cat.5, adibite a punto di ristoro e relativi depositi e/o magazzini.
- 4 - Superfici dei locali delle scuole.
- 5 - Superfici dei locali degli Enti pubblici, dei musei, delle biblioteche, delle stazioni, delle fondazioni culturali e degli Istituti di Studio, con esclusione delle superfici adibiti a punto di ristoro.
- 6 - Superfici dei locali di Istituti di credito, Istituti di assicurazioni e finanziarie, delle Esattorie, delle Ricevitorie di concorsi a premio, delle Agenzie turistiche, degli studi medici e veterinari, degli ambulatori o poliambulatori, degli uffici o studi professionali, commerciali e di attività produttive.
- 7 - Superfici dei locali degli alberghi, delle pensioni e delle locande, esclusi quelli adibiti alla somministrazione di pasti od a punti di ristoro.
- 8 - Superfici dei locali degli alberghi, delle pensioni e delle locande adibiti alla preparazione e somministrazione di pasti ed a punti di ristoro, compresi i relativi depositi e magazzini.
- 9 - Superfici dei collegi, dei convitti, delle case di riposo e delle caserme.
- 10 - Superfici dei locali pubblici di teatri, sale da ballo, sale da gioco, discoteche, sale di divertimento in genere, con esclusione delle superfici adibite a somministrazioni di pasti, punti di ristoro e bar.
- 11 - Superfici di locali adibiti alla preparazione e somministrazione di pasti ed a punti di ristoro localizzati all'interno di attività produttive, istituti di studio, fondazioni culturali e delle attività previste alla precedente Cat. 10, compresi i relativi depositi e/o magazzini.
- 12 - Superfici dei locali di esercizi commerciali, esclusi quelli di cui alle successive Cat. 13 e 14, compresi i relativi depositi e/o magazzini.

Modifica introdotta con l'atto deliberativo G.C. 7 del 14/01/1999:

12. superfici dei locali di esercizi commerciali, esclusi quelli di cui alle successive categorie 13 e 14, ad eccezione dei relativi depositi e/o magazzini

Modifica introdotta con delibera C.C. n. 15 del 29/03/1999

All'art. 24 categoria n. 12, 13 e 14 è apportata la seguente modifica “.....ad eccezione dei relativi depositi e/o magazzini”

- 13 - Superfici di locali pubblici di ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, tavole calde, bar, buffet freddi o caldi, gelaterie, pasticcerie o comunque adibiti alla somministrazione di pasti e punto di ristoro, compresi i relativi depositi e/o magazzini.

Modifica introdotta con delibera C.C. n. 15 del 29/03/1999

All'art. 24 categoria n. 12, 13 e 14 è apportata la seguente modifica “.....ad eccezione dei relativi depositi e/o magazzini”

- 14 - Superfici dei locali di esercizi commerciali con vendita di prodotti ortofrutticoli e/o fiori compresi i relativi depositi o magazzini.

Modifica introdotta con delibera C.C. n. 15 del 29/03/1999

All'art. 24 categoria n. 12, 13 e 14 è apportata la seguente modifica “.....ad eccezione dei relativi depositi e/o magazzini”

- 15 - Superfici dei locali adibiti a mostra espositiva.
- 16 - Superfici dei locali adibiti a magazzini e/o depositi funzionali alle attività artigianali esercitate presso terzi.
- 17 - Superfici dei locali di laboratori e botteghe degli artigiani, di altri insediamenti produttivi e di Aziende Agricole in cui si esercita l'attività di valorizzazione e commercializzazione dei prodotti dell'Azienda, in cui si originano rifiuti speciali assimilabili per quantità e qualità ai R.S.U.
- 18 - Superfici di locali di deposito e/o magazzino delle imprese artigianali e produttive i cui rifiuti sono assimilati ai R.S.U.

Modifica introdotta con l'atto deliberativo G.C. 7 del 14/01/1999:

18 - Superfici di locali di deposito e/o magazzino delle imprese artigianali e produttive i cui rifiuti sono assimilati ai R.S.U, e i depositi e/o magazzini delle attività commerciali.

Modifica introdotta con delibera C.C: n. 15 del 29/03/1999:

e alla categoria n. 18 è apportata la seguente modifica “.....e i depositi delle attività commerciali.”

19 - Superfici dei locali di autorimesse, autoservizi, garage di autotrasportatori, parcheggi e posteggi.

20 - Superfici dei campeggi.

21 - Superfici dei distributori di carburante e aree di autoservizi.

22 - Superfici dei locali di Ospedali e Case di Cura, limitatamente alle superfici in cui si producono rifiuti non ospedalieri ai sensi dell'art. 9 deces della legge 475/88.

Per i locali od aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati si applica la tariffa relativa alla categoria più rispondente all'uso.

TARIFFE

categ.	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
ATTO	G.C.40/98	C.C.8/02	C.C 25/03	C.C.24/04	C.C21/05	C.C. 124/05	C.C. 37/07	C.C37/07	C.C140/08	C.C103/09	C.C15/11
	1	€ 1,00	€ 1,06	€ 1,23	€ 1,25	€ 1,27	€ 1,29	€ 1,42	€ 1,42	€ 1,63	€ 1,65
2	€ 1,21	€ 1,29	€ 1,50	€ 1,52	€ 1,54	€ 1,57	€ 1,73	€ 1,73	€ 1,99	€ 2,01	€ 2,31
3	€ 2,41	€ 2,57	€ 2,98	€ 3,03	€ 3,08	€ 3,13	€ 3,44	€ 3,44	€ 3,96	€ 4,01	€ 4,61
4	€ 0,89	€ 0,95	€ 1,10	€ 1,12	€ 1,14	€ 1,16	€ 1,28	€ 1,28	€ 1,47	€ 1,49	€ 1,71
5	€ 1,07	€ 1,13	€ 1,31	€ 1,33	€ 1,35	€ 1,37	€ 1,50	€ 1,50	€ 1,73	€ 1,76	€ 2,02
6	€ 2,13	€ 2,27	€ 2,63	€ 2,68	€ 2,72	€ 2,77	€ 3,05	€ 3,05	€ 3,50	€ 3,67	€ 4,22
7	€ 1,19	€ 1,26	€ 1,46	€ 1,49	€ 1,51	€ 1,54	€ 1,69	€ 1,69	€ 1,95	€ 1,97	€ 2,27
8	€ 2,85	€ 3,03	€ 4,09	€ 4,16	€ 4,23	€ 4,30	€ 4,73	€ 4,73	€ 5,44	€ 5,51	€ 6,34
9	€ 1,07	€ 1,14	€ 1,32	€ 1,34	€ 1,36	€ 1,38	€ 1,52	€ 1,52	€ 1,75	€ 1,77	€ 2,04
10	€ 0,98	€ 1,05	€ 1,22	€ 1,24	€ 1,26	€ 1,28	€ 1,41	€ 1,41	€ 1,62	€ 1,64	€ 1,89

11	€ 3,56	€ 3,79	€ 5,12	€ 5,20	€ 5,28	€ 5,37	€ 5,91	€ 5,91	€ 6,79	€ 6,88	€ 7,91
12	€ 2,91	€ 3,10	€ 3,60	€ 3,66	€ 3,72	€ 3,78	€ 4,16	€ 4,16	€ 4,78	€ 4,84	€ 5,57
13	€ 4,97	€ 5,29	€ 7,14	€ 7,26	€ 7,38	€ 7,51	€ 8,26	€ 8,26	€ 9,50	€ 9,62	€ 11,06
14	€ 4,97	€ 5,29	€ 7,14	€ 7,26	€ 7,38	€ 7,51	€ 8,26	€ 8,26	€ 9,50	€ 9,62	€ 11,06
15	€ 0,29	€ 0,30	€ 0,35	€ 0,35	€ 0,36	€ 0,37	€ 0,41	€ 0,41	€ 0,47	€ 0,65	€ 0,75
16	€ 0,33	€ 0,35	€ 0,41	€ 0,41	€ 0,42	€ 0,43	€ 0,47	€ 0,47	€ 0,54	€ 0,55	€ 0,63
17	€ 3,19	€ 3,40	€ 3,94	€ 4,01	€ 4,07	€ 4,14	€ 4,55	€ 4,55	€ 5,24	€ 5,31	€ 6,11
17/BIS			€ 7,14	€ 7,26	€ 7,38	€ 7,51	€ 8,26	€ 8,26	€ 9,50	€ 9,62	€ 11,06
18	€ 0,83	€ 0,88	€ 1,02	€ 1,04	€ 1,06	€ 1,08	€ 1,19	€ 1,19	€ 1,37	€ 1,50	€ 1,73
19	€ 0,24	€ 0,25	€ 0,29	€ 0,29	€ 0,29	€ 0,29	€ 0,32	€ 0,32	€ 0,37	€ 0,41	€ 0,47
20	€ 1,19	€ 1,26	€ 1,46	€ 1,49	€ 1,51	€ 1,54	€ 1,69	€ 1,69	€ 1,95	€ 1,97	€ 2,27
21	€ 0,71	€ 0,76	€ 0,88	€ 0,90	€ 0,91	€ 0,93	€ 1,02	€ 1,02	€ 1,18	€ 1,19	€ 1,37
22	€ 1,19	€ 1,65	€ 2,23	€ 2,27	€ 2,31	€ 2,35	€ 2,59	€ 2,59	€ 2,97	€ 3,01	€ 3,46
23		€ 5,29	€ 7,41	€ 7,53	€ 7,65	€ 7,78	€ 8,56	€ 8,56	€ 9,84	€ 9,97	€ 11,47
24		€ 4,40	€ 5,10	€ 5,19	€ 5,27	€ 5,36	€ 5,90	€ 5,90	€ 6,78	€ 7,79	€ 8,96
25			€ 0,31	€ 0,50	€ 0,33	€ 0,34	€ 0,57	€ 0,57	€ 0,66	€ 0,66	€ 0,76
91			€ 1,23	€ 1,25	€ 1,27	€ 1,29	€ 1,42	€ 1,42	€ 1,63	€ 1,65	€ 1,90
9125			€ 0,31	€ 0,32	€ 0,33	€ 0,34	€ 0,57	€ 0,57	€ 0,66	€ 0,66	€ 0,76

**Art. 25 – TARIFFAZIONE DALL’ 1.1.1996
(art. 65 e 69 – D. Lgs. 507/93)**

2. La tassa è commisurata, a partire dal 1° gennaio 1996, alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree a seconda del tipo d’uso a cui i medesimi sono destinati nonché al costo di smaltimento.
3. Le tariffe per ogni categoria e sottocategoria omogenea sono determinate, secondo il prescelto rapporto di copertura del costo, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata prevista per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa o qualitativa di rifiuti.
4. La Giunta Comunale, entro il 31 ottobre di ogni anno, determina con efficacia dal 1° gennaio successivo.
 - Le modalità di applicazione dei parametri di cui al secondo comma;
 - Le nuove tariffe derivanti dall’utilizzo dei parametri, per ciascuna categoria o sottocategoria individuate in ragione di un metro quadrato di superficie utile dei locali e delle aree in esse comprese.
 In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l’anno in corso.
5. La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe di cui al precedente comma, deve recare l’indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le

tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'eventuale aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

Art. 26 – TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO (art. 77 – D. Lgs. 507/93)

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa giornaliera di smaltimento.
2. La misura tariffaria giornaliera è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, diviso per 365 ed il quoziente maggiorato del 50%.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del decreto 507 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.
5. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto di accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitariamente alla sanzione, interessi ed accessori.
6. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme del presente regolamento e quelle del decreto 507, relative alla tassa annuale.
7. Trovano applicazione le esenzioni e le agevolazioni previste dal presente regolamento.

Art. 27 – ACCERTAMENTO (art. 71 – D. Lgs. 507/93)

1. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente (dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza), avviso di accertamento in rettifica, a pena decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario responsabile e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro categorie di appartenenza, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa e altre penalità.
3. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.
4. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

Art. 28 – SANZIONI ED INTERESSI (art. 76 – D. Lgs. 507/93)

1. Per l'omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione si applica la soprattassa pari a 50% dell'ammontare dei tributi complessivi dovuti per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata. La soprattassa per l'omessa denuncia è ridotta al 5 o al 20 per cento dei tributi complessivamente dovuti qualora la denuncia sia presentata con ritardo rispettivamente inferiore o superiore al mese, prima dell'accertamento.
2. Per la denuncia originaria o di variazione risultata infedele per oltre un quarto della tassa dovuta, si applica una soprattassa del 50 per cento della differenza tra quella dovuta e quella liquidata in base alla denuncia.
3. Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario, e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art. 21 comma 3, si applica la pena pecuniaria da lire

cinquantamila a lire centocinquantamila da determinare, in via generale con atto della Giunta Comunale in relazione alla gravità della violazione commessa e dell’eventuale recidiva dell’autore.

4. Per le violazioni che comportano l’obbligo del pagamento del tributo o del maggior tributo, le sanzioni sono irrogate con l’avviso di accertamento della tassa. Per le altre infrazioni il Comune provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione.
5. Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale e soprattassa in conseguenza delle violazioni di cui al presente art. si applicano gli interessi per ritardata iscrizione al ruolo nella misura del 7% semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento fino alla data di consegna alla Direzione Regionale Delle Entrate dei ruoli nei quali è effettuata l’iscrizione delle somme predette.
6. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte al 30 per cento nel caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento con l’adesione formale del contribuente, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie.

Modifica introdotta con deliberazione C.C. n. 41 del 30/03/2007 c. 4 Art. 17 – Sanzioni –

TARSU:

VIOLAZIONE COMMESSA:

- Ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. 507/93 per l’omessa presentazione della denuncia, (iniziale o di variazione della base imponibile), si applica la sanzione amministrativa pari al 100% per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta annualmente, con un minimo di euro 51,64=
- Per l’omissione, accertata dall’ufficio qualora siano trascorsi i termini di due annualità consecutive oltre la prima, per la presentazione della denuncia iniziale o di variazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 150% della tassa dovuta o maggior tassa dovuta annualmente con un minimo di euro 51,64=
- Per l’omissione, accertata dall’ufficio qualora siano trascorsi i termini di oltre tre annualità consecutive, oltre la prima, per la presentazione della denuncia iniziale o di variazione si applica la sanzione amministrativa pari al 200% della tassa dovuta o maggior tassa dovuta annualmente, con un minimo di euro 51,64=
- Si applica altresì la sanzione amministrativa pari ad euro 51,64 per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti/documenti/questionari ed informazioni richieste dal servizio che

ostacolano la corretta attività di accertamento.

- Se le superfici oggetto di tassazione superano mq. 150, la sanzione minima di cui al comma precedente è raddoppiata. Viene invece triplicata qualora le superfici superino i mq. 400 e non eccedano i 1000. Per le superfici superiori a mq. 1000 la sanzione viene graduata per scaglioni di mq. 200 aumentandola fino al massimo consentito di euro 500. Ipotesi quest'ultima applicabile per superfici pari o superiori a mq. 2400.

Art.29 – RISCOSSIONE

(art. 72 – D. Lgs. 507/93)

1. Per la riscossione del tributo e addizionali, degli accessori e delle sanzioni, trova applicazione l'art. 72 del decreto 507.

Integrazione introdotta con deliberazione del C.C. n. 25/2003

ART. 29/ BIS: Rateizzazione dei carichi iscritti a ruolo

Ai sensi del Decreto Legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo può essere concessa in conformità dell'art. 72, comma 3, del D.Lgs n. 507/1993, ove sussistano gravi motivi. Il contribuente deve dimostrare all'ufficio di versare in una situazione di obiettiva difficoltà economica momentanea che non gli permette di essere solvente entro le scadenze previste al momento, ma che non reca incertezze sulla solvibilità delle stesse in un tempo diverso (C.M. del 26.01.00 n.15/E). La richiesta di rateizzazione deve in ogni caso essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.

- 1) Il carico tributario, comprensivo di tributi arretrati, può essere ripartito sino ad otto rate bimestrali qualora sussista una delle seguenti ipotesi:
 - a) l'importo del tributo iscritto a ruolo superi complessivamente la misura del 3% del reddito imponibile ai fini IRPEF dichiarato dal contribuente per l'anno precedente;
 - b) Trattandosi di impresa, o di soggetto esercente lavoro autonomo, venga comprovato uno stato di difficoltà finanziaria o di carenza di liquidità;
- 2) Le rate scadono l'ultimo giorno del mese; in caso di mancato pagamento di due rate consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e l'intero importo residuo è riscuotibile in unica soluzione.
- 3) Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi nella misura di legge, ai sensi del combinato disposto dell'art.72 comma 3, del D.Lgs. n. 507/93 e dell'art.17 della Legge n.146/1998.
- 4) Gli interessi per dilazione di pagamento decorrono:
 - dalla data di presentazione dell'istanza, se successiva alla scadenza del termine di pagamento, a seguito di notifica della cartella;
 - ovvero, dalla data di scadenza del termine di pagamento, di cui sopra, se

L'istanza è presentata prima di tale data;

- ovvero, dalla scadenza dell'ultima rata indicata nell'avviso di pagamento, se l'istanza è stata presentata ancora prima di tale data.

- 5) Qualora l'importo da rateizzare superi i **25.000 €** deve essere presentata idonea garanzia, così come per importi inferiori che l'ufficio ritenga opportuno sulla base di analisi reddituali e patrimoniali.

Il provvedimento con il quale viene concessa la dilazione, ovvero con il quale viene respinta l'istanza, è adottato dal Funzionario Responsabile del Servizio

Art. 30 – RIMBORSI

(art. 75 – D.Lgs. 507/93)

1. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento, è disposto dall'Ufficio Comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva da presentare, a pena di decadenza, nei termini e con le modalità di cui al comma 4 del predetto articolo.
2. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto al ruolo è disposto dall'Ufficio Comunale entro 90 giorni nei casi di:
 - accertato errore di ufficio o duplicazione;
 - sentenza della competente commissione tributaria o provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale;
3. In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dall'Ufficio Comunale su domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza non oltre 2 anni dalla data del pagamento della cartella oggetto del provvedimento o dall'ultima rata pagata della medesima; il provvedimento di rimborso è disposto entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.
4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse del 7% semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

Art. 31 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

(art. 74 – D. Lgs. 507/93)

1. Ai sensi dell'art. 74 del decreto 507 la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della organizzazione e gestione della tassa per lo smaltimento dei

rifiuti solidi urbani, al quale competono tutte le funzioni previste dalla suddetta disposizione legislativa nonché quelle previste dal presente Regolamento.

Art. 32 – CONTROLLO DEI DATI (art.73, comma 1 – D. Lgs. 507/93)

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'art. 27 comma 4, l'Ufficio Comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti o documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici od enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie nei confronti dei singoli contribuenti.

Art. 33 – COLLEGAMENTO UFFICIO TRIBUTI E UFFICI COMUNALI

Gli Uffici Comunali comunicano mensilmente all'Ufficio Tributi le seguenti notizie:

- Ufficio Anagrafe: il nominativo degli immigrati, la formazione di nuovi gruppi familiari;
- Ufficio Urbanistica: elenco dei certificati di abitabilità o agibilità rilasciati;
- Ufficio Attività Produttive: elenco delle imprese che hanno iniziato un'attività e/o per la quale abbiano ottenuto un'autorizzazione.

Art.34 – ACCESSO AGLI IMMOBILI (art. 73, comma 2 - D. Lgs. 507/93)

1. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'art. 32 nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'Ufficio Comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'art. 27, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, posso accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

Art. 35 – ACCERTAMENTO PER PRESUNZIONE SEMPLICE (art. 73, comma 3 – D. Lgs. 507/93)

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente ed altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi caratteri previsti dell'art. 2729 del Codice Civile.

Art. 36 – RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento troveranno applicazione le norme contenute nel Capo III del decreto 507 e successive modificazioni, nonché le altre norme legislative vigenti in materia.

Art. 37 – PUBBLICITA' E VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7/8/90 n. 241 sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione dell'Albo pretorio del Comune, a norma di legge.

Art. 38 – ENTRATA IN VIGORE

1. Salvo quanto non espressamente previsto dal decreto 507e successive modificazioni, nonché da altre norme legislative che regolano la materia, il presente regolamento entra in vigore dopo che è divenuto esecutivo, ai sensi dell'art. 46 della Legge 142/90.

Art. 39 – NORME ABROGATE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.